

RIESAME LEGGE REGIONALE

"INCENTIVAZIONE REGIONALE DELLA RICETTIVITA' TURISTICA E DELLE STRUTTURE

TURISTICHE COMPLEMENTARI"

RELATORE: GIUSEPPE ABBATI

Consiglio Regionale della Puglia
4^a Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo economico)


RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri

La IV Commissione ha deciso di adeguarsi alle osservazioni della presidenza del Consiglio dei Ministri per poter cercare di guadagnare il tanto tempo perduto e per poter corrispondere alle aspettative degli imprenditori privati e degli Enti pubblici.

La Commissione avrebbe voluto a proposito dei titolari pubblici mantenere una percentuale più alta; ha invece preferito non correre rischi ed ulteriori ritardi. Infine la quarta Commissione ha dibattuto sulla norma finanziaria e non potendo effettuare le variazioni del bilancio previste, ha ritenuto impegnare le somme sul bilancio 1989.

Giuseppe Abbati



Consiglio Regionale
della Puglia

4^a Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

3

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 176 del 16.12.1988

1. La IV Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 16.12.1988 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 14.7.88 (a.c. 254/A) e L.R. "Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari"

2. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere FAV. AMAGGIORANZIA sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

PREMESSO CHE IL PRESIDENTE NON PARTECIPA ALLE VOTAZIONI;

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
favorevole: Abbati, Bianco, Mastrangelo, Tedesco.


contrari: ////

di astensione: Massafra

5. La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: ABBATI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Emanuele Rossiello)



ART. 1

(Finalità)

1. Al fine di promuovere ed assicurare il miglioramento, il riequilibrio dell'offerta e l'ordinato sviluppo della ricettività alberghiera e turistica considerata di grande rilevanza sociale ed economica, in attuazione del piano regionale di Sviluppo e della normativa regionale di attuazione della legge quadro nazionale sul turismo, la Regione Puglia può concedere provvidenze nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge per:

- a) costruzione, ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e completamento di:
- alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghere, campeggi, villaggi turistici di cui all'art. 6 della Legge 17.5.83, n. 217;
 - impianti e servizi turistici complementari, compresi gli impianti sportivi e ricreativi, ad essi collegati;
 - esercizi di ristorazione;
 - stabilimenti balneari;
 - agenzie di viaggio e turismo;
- b) l'arredamento e il rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla precedente lettera a).

2. Dette iniziative possono essere realizzate anche mediante locazioni finanziarie.

ART. 1

(Finalità)

IDEM

ART. 2
(Priorità)

1. Gli esercizi di cui al precedente art. 1, 1° comma, lett.a, devono essere ubicati nelle zone di cui all'art. 6 della L.R. 16.5.85, n. 28.

2. Le iniziative situate nei territori di Comuni dichiarati turisticamente rilevanti ^{SONO} considerate ~~in~~ via prioritaria. A quelle relative ai territori di Comuni dichiarati turisticamente influenti è assicurata una quota parte delle risorse disponibili.

ART. 2
(Priorità)

IDEM

(Soggetti beneficiari e misura del contributo)

1) Le provvidenze per la realizzazione delle opere di cui al precedente art.1 sono concesse:

- a) agli operatori privati;
- b) agli enti locali e loro consorzi;
- c) agli altri enti pubblici, nonchè alle associazioni e società commerciali costituite ai sensi del C.C. interessate allo sviluppo delle attività turistiche.

2) Le provvidenze sono costituite da:

1) mutuo a tasso agevolato, con ammortamento massimo di 20 anni, nella misura non superiore al 50% della spesa massima ritenuta ammissibile, ammissibile, nonchè contributo in conto capitale nella misura massima del 15% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla lettera a) del precedente art.1;

2) contributo in conto capitale (o contributo in conto canoni nel caso di operazioni di locazione finanziaria) nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla lettera a) dell'articolo 1, in alternativa alle provvidenze di cui al precedente n.1). Alle iniziative attuate da enti pubblici o loro consorzi il contributo in conto capitale (o contributo in conto canoni nel caso di operazioni di locazione finanziaria) è concesso fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile;

3) Contributo in conto capitale (o contributo in conto canoni nel caso di operazioni di locazione finanziaria) nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla lettera b) del precedente art.1.

3) Per il tasso annuo di interesse da corrispondere in relazione alla concessione dei mutui di cui al n.1) del presente articolo si fa riferimento alle determinazioni del Ministero del Tesoro.

4) All'uopo, la Regione stipulerà apposite convenzioni con gli istituti di credito e con le società di locazione finanziaria.

5) Nella determinazione della spesa ammissibile può essere compreso anche il prezzo per l'acquisto dell'immobile adibito o da adibire ad uso alberghiero, nonchè per l'acquisto del suolo, purchè in misura non superiore al 50% dell'intero investimento.

./.../

(Soggetti beneficiari e provvidenze)

IDEM

2) Le provvidenze sono costituite da:

a) mutuo a tasso agevolato, con ammortamento massimo di 20 : misura non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile, contributo in conto capitale nella misura massima del 15% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla lettera a) del precedente art.1;

b) contributo in conto capitale (o contributo in conto canoni nel caso di operazioni di locazione finanziaria) nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla lettera a) dell'articolo 1, in alternativa alle provvidenze di cui al precedente n.1). Alle iniziative attuate da Enti pubblici o loro Consorzi il contributo in conto capitale (o contributo in conto canoni nel caso di locazione finanziaria) è concesso fino al 40% della spesa ritenuta ammissibile;

c) contributo in conto capitale (o contributo in conto canoni nel caso di operazioni di locazione finanziaria) nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla lettera b) del precedente art.1.

3. Il tasso annuo di interesse a carico dei beneficiari della concessione dei mutui di cui al n.2 lettera a) del presente articolo è fissato nella misura del 5,50%.

4) IDEM

5) IDEM

17 segue art. 3

6. Le provvidenze comunque erogate dalla Regione non possono su
perare, quale tetto massimo, la somma complessiva di f. 4 miliardi.

7. Gli interventi di cui alla presente legge non sono cumulabili
con analoghe provvidenze concesse, allo stesso titolo, dallo Stato, dalla
Regione e da altri enti pubblici.

6. IDEM

7. IDEM

3
ART. 4

(Procedure e modalità per la richiesta dei contributi)

1. Le domande dirette ad ottenere la concessione dei benefici, indirizzate all'Assessorato regionale al Turismo, devono essere presentate al Sindaco del Comune nel cui territorio l'opera sarà situata e corredata dei seguenti documenti:
 - relazione tecnica;
 - progetto esecutivo dell'opera;
 - concessione edilizia;
 - computo metrico estimativo;
 - piano finanziario;
 - dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilità, di non avere richiesto o beneficiato - per la medesima opera - di contributi derivanti da leggi statali e regionali;
 - dichiarazione di impegno ad attenersi alle prescrizioni ed alle disposizioni di cui al D.M. 27.7.76 ed eventuali successive modificazioni, che consentono alla Regione di accedere ai finanziamenti previsti dal Fondo Europeo di Sviluppo regionale, così come previsti dal Reg. CEE n. 1787/84, sostitutivo del Reg. CEE n. 724/75;
 - nulla-osta necessari ove esistano vincoli sul territorio;
 - titolo di proprietà del terreno e/o del fabbricato o, in mancanza, idoneo titolo atto a dimostrare la disponibilità del bene per un periodo almeno pari al vincolo di destinazione turistico-alberghiera di cui al successivo art. 5.
2. Il Sindaco, entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, la trasmette all'Assessorato regionale al Turismo, corredata dell'attestazione circa la rispondenza dell'iniziativa alle destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico vigente nella località.
3. Trascorsi inutilmente 30 giorni, l'interessato può inoltrare alla Regione l'istanza corredata del certificato di conformità allo strumento urbanistico rilasciato dall'Ufficio comunale competente.
4. Le iniziative le cui opere risultino iniziate oltre ¹⁸12 mesi prima della data di presentazione della domanda non sono ammesse a contributo. L'Amministrazione comunale rilascerà all'uopo idonea certificazione.
5. Qualora la domanda venga presentata ai sensi del ~~3°~~ comma, del presente articolo, il richiedente ha l'obbligo di presentare l'attestazione rilasciata dal Comune circa la rispondenza della iniziativa alle esigenze turistiche della località.

ART. 4

(Procedure e modalità per la richiesta dei contributi)

IDEM

9
ART. 5

(VINCOLO DI DESTINAZIONE)

1. Gli immobili incentivati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione turistico-alberghiera per la durata di 20 anni.
2. Il vincolo è reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.
3. I beneficiari che non risultano proprietari dell'immobile sottoscrivono apposita obbligazione di mantenimento ^{della} destinazione turistico-alberghiera per il periodo di durata del contratto di locazione o di affitto dell'azienda. Il proprietario dell'immobile incentivato sottoscriverà apposita obbligazione ventennale di mantenimento della destinazione turistico-alberghiera in forma di atto pubblico.
4. Il Presidente della Giunta, per la dimostrata, sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa, autorizza, con proprio decreto, su conforme delibera della Giunta regionale, la cancellazione totale o parziale del vincolo.
5. Tale autorizzazione è concessa previo rimborso totale dei contributi regionali già erogati, nonché degli interessi legali.

ART. 5

(VINCOLO DI DESTINAZIONE)

IDEM

ART. 6

(Concessione Contributi)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva interventi semestrali sulla base delle domande pervenute agli uffici, tenendo conto delle tipologie previste dall'art. 1, primo comma, punto a), e delle priorità previste dall'art. 2 della presente legge, e, nei limiti dello stanziamento di contributo disponibile, delibera la concessione dei benefici.
2. Il provvedimento di concessione di cui al precedente comma costituisce a tutti gli effetti impegno di spesa per la erogazione del contributo in esso previsto a carico del bilancio regionale.

ART. 6

(Concessione Contributi)

IDEM

11
ART. 7

(Erogazione dei contributi)

1. L'erogazione delle provvidenze di cui all'art. 1 della presente legge avrà luogo con decreto dell'Assessore al Turismo in conformità al provvedimento di cui al precedente articolo:

- per il 50% sulla base di apposito stato di avanzamento dei lavori, at testato dal direttore dei lavori, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di opere per un importo non inferiore alla metà della spesa ammessa; al l'uopo, il beneficiario stipulerà a favore della Regione apposita fidejus sione a garanzia dell'intero importo del contributo con validità fino ad ultimazione dell'opera finanziata;

- per il residuo 50% ad avvenuta ultimazione dei lavori e relativo col-
laudo.

2. I controlli e gli accertamenti di cui al presente articolo verranno eseguiti da funzionari dell'Assessorato regionale al Turismo, unitamente a tecnici del Genio Civile competente per territorio.

ART. 7

(Erogazione dei contributi)

IDEM

ART. 8
(Abrogazione)

1. Sono abrogate le disposizioni di cui alle LL.RR. N.N. 39 e 36 del
29.6.79.

ART. 8
(Abrogazione)

IDEM

ART. 9

(Norma transitoria)

1. Le domande già presentate alla Regione Puglia ai sensi delle LL. RR. N.N. 39 e 36 del 29.6.79 si considerano ritualmente proposte. Le stesse, tramite il Sindaco competente per territorio, devono essere corredate della documentazione di cui al precedente art. 4 entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande non documentate nel termine di cui al comma precedente sono archiviate.

ART. 9

(Norma transitoria)

IDEM

14

ART. 10
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1988, approvato con legge regionale 13.2.88, n. 6:

PARTE 2^a - SPESA

| <u>VARIAZIONI IN AUMENTO</u> | <u>BIL. COM.</u> | <u>BIL. CASSA</u> |
|--|------------------|-------------------|
| CAP. 0321015 - "Incentiva- zione regionale della ricer- tività turistica e delle strutture turistiche comple- mentari" | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 |
| <u>VARIAZIONE IN DIMINUZIONE</u> | <u>BIL. COM.</u> | <u>BIL. CASSA</u> |
| CAP. 1020040 - "Fondo globa- le per il finanziamento di leggi regionali da modifica- re, integrare e abrogare". | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 |

2. Per gli esercizi successivi si provvederà con gli stanziamenti dei relativi bilanci.

ART.10
(Norma finanziaria)

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente fronte con lo stanziamento previsto al cap.0321012 "Incentighieri ex legge 39" del bilancio di previsione per l'esercizio 1989, per l'importo di lire 1.000.000.000.



Consiglio Regionale
della Puglia

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

~~COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE~~

Decisione n. 3/P del 22.5.1989

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 22.5.1989 il seguente atto, trasmesso dalla IV^a Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 19.12.1988.

- Riesame L.R. " Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari".

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n.1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevoli: Rizzo, Augelli, Mariella, Tarricone, Capozza.

contrari:

di astensione: Iafrate, Mansueto, Marinelli.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dott. Giuliano AQUARO)

IL PRESIDENTE
(Prof. M. RIZZO)

CC/BC



Consiglio Regionale della Puglia

1a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

A R T. 10

(Norma finanziaria)

- 1) Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto al Cap. 0321012 "Incentivi alberghieri ex legge 39" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989, per l'importo di lire 1.000.000.000.

CC/